

Rg 1276/2009

S. 1861/11

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Milano
Sezione Seconda Civile

composta dai
giudici

Carlotta Greco Presidente
Nicoletta Ongania Consigliere
Raimondo Mesiano Consigliere rel

ha pronunciato la presente

Sentenza

nella causa d'appello iscritta al n. 1276/2009 del ruolo generale, promossa

Da

A2A s.p.a. (già AEM s.p.a.), con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Antonio Muffatti del Foro di Sondrio e dall'avv. Alberto Solci ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in 20122 – Milano – Corso di Porta Vittoria n. 4;

appellante

Contro

Songini geom. Giuseppe, difeso e rappresentato dagli Avvocati Giuseppe Tarabini e Prof. Federico Pergami del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in 20122 Milano – Piazzetta Guastalla n. 15;

appellato

E contro

Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi s.r.l., con sede in Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Benetti arch. Dario, in qualità di direttore della rivista " Quaderni Valtellinesi ", difesi e rappresentati dall'avv. Paolo Tarabini del Foro di Sondrio e dall'avv. Cristina Potoschnig del Foro di Milano ed

11/11

elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in 20122 Milano – Piazzetta
Guastalla n. 15;

appellati

con atto di citazione in appello notificato a tutti gli appellati in data 06.04.2009.

Conclusioni delle parti

All'udienza collegiale del 09.02.2011 i Procuratori delle parti rassegnavano le
rispettive conclusioni come da fogli separati, che – siglati dal Presidente del Collegio
– venivano allegati al verbale della medesima udienza.



3/21

Studio Legale Muffatti
Via Pio Rajna, 1-23100 Sondrio
Tel. 0342/218534 - Fax 0342/513059
e-mail: amuffav@tin.it

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse di

A2A S.p.A. - con gli avv.ti Antonio Muffatti e Alberto Solci

- attrice appellante

nella causa d'appello n. 1276/2009 R.G. - C.I. Dott. Mesiano promossa nei confronti di

SONGINI GIUSEPPE - con gli avv.ti Giuseppe Tarabini e Federico Pergami
BENETTI DARIO e COOPERATIVA EDITORIALE QUADERNI
VALTELLINESI SRL - con gli avv.ti Paolo Tarabini e Cristina Pototschnig

- convenuti appellati

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale o parziale della sentenza n. 256/08 emessa dal Tribunale di Sondrio in esito al giudizio n. 352/07 R.G.

- in via principale: accertare e dichiarare che le espressioni contenute nel libro “Acque misteriose” e nell'editoriale n. 95 del periodico trimestrale “Quaderni Valtellinesi”, richiamate nella narrativa in atti, sono lesive della immagine di AEM S.p.A. e conseguentemente, condannare Songini Giuseppe e Benetti Dario, nelle rispettive qualità specificate in atto di citazione, in solido con la “Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi”, al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale nella somma di Euro 100.000,00 ciascuno, o nella diversa somma che si riterrà di giustizia, nonché al ritiro e distruzione delle copie del libro se in

lu

commercio, ed al divieto a futura diffusione del libro stesso e dei suoi contenuti diffamatori.

- In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto Songini Giuseppe e per testi sui seguenti capitoli.

1. "Vero che tutti gli impianti di produzione idroelettrica di cui è concessionaria AEM in Alta Valtellina sono stati assentiti e collaudati, ad eccezione dell'impianto denominato "Premadio 2", entrato in esercizio in data 07/01/2004 ed il cui collaudo amministrativo è in corso, come risulta dalla tabella che Vi si mostra (doc. n. 7)".
2. "Vero che gli organi istituzionali preposti alla vigilanza hanno sempre positivamente verificato la regolarità dell'utilizzo della risorsa idrica con riferimento alle previsioni degli atti concessori e dei relativi disciplinari".
3. "Vero che gli obblighi relativi al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV), decorrono dal 31/12/2007 per l'impianto di Stazzona e dal 31/12/2008 per gli altri impianti, come previsto dall'art. 34, comma 2, le t. b) del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia (doc. n.8)".
4. "Vero che, pur in assenza del PTUA, l'AEM continua i rilasci a valle delle proprie opere di captazione in base ai criteri definiti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 12/02/1993 tra i Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, la Regione Lombardia, le province di Sondrio, Bergamo e Brescia ed i concessionari idroelettrici di grandi derivazioni".

- 
5. "Vero che l'articolo pubblicato sul n. 1 - gennaio 2007 del periodico "Valtellina Autonoma" (doc. n. 9) riproduce l'intervento tenuto da Giuseppe Songini al convegno organizzato da L.A.V.O.P.S. e tenutosi a Sondrio il 28/11/2006".
 6. "Vero che gli estratti dalla stampa che sono stati prodotti come docc. nn. 3 e 9, che Le si mostrano, riportano graficamente i contenuti delle pubblicazioni cui si riferiscono".
 7. "Vero che la tabella che Vi si mostra (doc. n. 10) riproduce i volumi d'acqua complessivamente derivati da AEM dal 1961 al 2006, messi a confronto con le precipitazioni del periodo, escluso il contributo dello scioglimento dei ghiacciai".
 8. "Vero che la tabella che Vi si mostra (doc. n. 11) riproduce i volumi effettivamente derivati messi a confronto con il volume concesso medio, con quello derivato medio e con le precipitazioni, con riferimento al periodo 2000-2006, per il quale è entrato in vigore l'obbligo di denuncia alla Provincia".
 9. Vero che la tabella che Vi si mostra (doc. n. 12) riproduce, per il periodo 1961-2006, lo scostamento delle precipitazioni rispetto al valore derivato medio".
 10. "Vero che la tabella che Vi si mostra (doc. n.13) riproduce i dati delle precipitazioni nevose a Cancano per il periodo 1996-2007".

Testi: Bondiolotti Ferdinando, residente a Grosotto (SO), via Parloti n. 3;
Corona Roberto, residente a Ponte in Valtellina (SO), via Fiorenza n. 40, su
tutti i capitoli.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio e conseguente restituzione di quanto pagato da AEM ora A2A in esecuzione della sentenza di primo grado.



11/11/15

AVV. GIUSEPPE TARABINI
23100 SONDRIO - VIA CESURA N. 4
TEL. 0342/213530-214240-218097 - FAX 513371
CODICE FISCALE TRD GPP 61L24 1829G

COPIA UFFICIO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione II[^] Civile

Causa civile n.1276/09 R.G.

promossa da

A2A S.p.a., con gli avv.ti Antonio Muffati e Alberto Solci

contro

geom. Songini Giuseppe, con gli avv.ti Giuseppe Tarabini e prof. avv.
Federico Pergami

e contro

Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi S.r.l., in persona
dell'Amministratore Unico arch. Dario Benetti, con gli avv.ti Paolo Tarabini e
Cristina Pototschnig

nonché contro

arch Benetti Dario, quale direttore della rivista "Quaderni Valtellinesi", con
gli avv.ti Paolo Tarabini e Cristina Pototschnig

Oggetto: riforma della sentenza 18.6 - 25.6 n. 256/08 del Tribunale di
Sondrio

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(parte integrante del verbale dell'udienza dell' 8 febbraio 2011)

Voglia la Corte Ecc.ma:

rigettare l'appello proposto da A2A, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con
opposizione ad ogni eventuale nuova domanda ex adverso proposta.

Sondrio, 8 febbraio 2011

AVV. PAOLO TARABINI
23100 SONDRIO - VIA CESURA N. 4
TEL. 0342/213530-214240-218097 - FAX 513371
CODICE FISCALE TRB PLA 63R 19 1829S

COPIA CONTROFANTE
(Cort. Sondrio)

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione II[^] Civile

Causa civile n.1276/09 R.G.

promossa da

AZA S.p.a., con gli avv.ti Antonio Muffatti e Alberto Solei

contro

geom. Songini Giuseppe, con gli avv.ti Giuseppe Tarabini e prof. avv.
Federico Pergami

e contro

Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi S.r.l., in persona
dell'Amministratore Unico arch. Dario Benetti, con gli avv.ti Paolo Tarabini e
Cristina Pototschnig

nonché contro

arch Benetti Dario, quale direttore della rivista "Quaderni Valtellinesi", con
gli avv.ti Paolo Tarabini e Cristina Pototschnig

Oggetto: riforma della sentenza 18.6 - 25.6 n. 256/08 del Tribunale di
Sondrio

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(parte integrante del verbale dell'udienza dell' 8 febbraio 2011)

Voglia la Corte Ecc.ma:

rigettare l'appello proposto da AZA, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con
opposizione ad ogni eventuale nuova domanda ex adverso proposta.

Sondrio, 8 febbraio 2011

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 256/2008, depositata il 25.06.2008, il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, esponeva come segue i fatti di causa e lo svolgimento del procedimento di primo grado:

“ Con atto di citazione 27.02.2007 AEM s.p.a. conveniva in giudizio Songini Giuseppe (autore del libro “Acque Misteriose”), Benetti Dario (direttore del periodico “ Quaderni Valtellinesi”) e la Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi (editrice del libro suddetto), chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivato dalla portata denigratoria e diffamatoria delle asserzioni contenute nello scritto, in relazione all'utilizzo delle acque della Valtellina negli impianti dell'AEM; l'attrice chiedeva il ritiro e la distruzione delle copie del libro in argomento ancora in commercio e il divieto di una futura diffusione dello stesso.

Si costituivano i convenuti, opponendosi alle tesi attoree e chiedendo il rigetto della domanda sulla base della legittimità dell'operato di Songini Giuseppe.

Così radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita solo documentalmente e all'udienza 12.03.2008 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, di cui in epigrafe”.

Con la stessa impugnata decisione il primo Giudice così spiegava le ragioni delle sue determinazioni:

“ La domanda va respinta.

Leggendo il lavoro letterario del convenuto Songini Giuseppe, è agevole avvedersi della impostazione scientifica e improntata a considerazioni oggettive, basate su di un metodo rigoroso ed autorevole quanto alla fonte.

Sulle conclusioni cui giunge l'autore si può ovviamente dissentire con argomenti altrettanto validi e scientificamente provati. Non si può però affermare che l'autore abbia agito con lo scopo di denigrare volutamente e “ gratuitamente “ l'attrice, consapevole della falsità delle proprie asserzioni.

L'autore, al contrario, pare animato da intenti di indagine seria e tecnicamente supportata nei limiti della legittima e contenuta critica, con toni non polemici, con

osservazioni anche di segno negativo ma non estrinsecantisi in offese o invettive fuori luogo.

Il tema è di grande e pubblico interesse. La riprova è data dalle stesse affermazioni di parte attrice.

Questa, infatti, basa i propri assunti su di un'ipotesi che fa leva sul carattere doloso e malizioso dell'elemento soggettivo della condotta del Songini, attribuendogli un intento di mistificazione della realtà.

Ciò che non è dimostrato e che, anzi, può con ogni serenità di giudizio negarsi.

La (legittima) reazione dell'attrice avrebbe dovuto trovare sede al di fuori delle aule giudiziarie.

Le spese seguono la soccombenza".

Infine, il Tribunale di Sondrio pronunciava il seguente dispositivo:

“ Il Tribunale,

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge la domanda;

condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in € 11.782,13 quanto Giuseppe Songini ed € 11.782,13 quanto a Dario Benetti e Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi s.r.l. Sondrio 18.06.2008”.

Detta Sentenza non veniva notificata.

Con atto di citazione in appello notificato a tutti gli appellati in data 06.04.2009 la A2A s.p.a. , già AEM s.p.a. , interponeva rituale e tempestiva impugnazione contro la predetta decisione innanzi a questa Corte, chiedendo che, in totale riforma di essa, fosse affermato il carattere diffamatorio della asserzioni del Songini riguardanti l'appellante circa l'asserita fruizione nelle centrali idroelettriche di questa site in Valtellina di acqua in quantità molto maggiore rispetto a quella pattuita e pagata in base agli atti concessori vigenti e fossero i tre appellati, già convenuti in primo grado, condannati in solido al risarcimento in favore dell'attrice appellante del danno non patrimoniale da liquidarsi in € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta nonché al ritiro ed alla distruzione delle copie del libro se in commercio ed

al divieto di futura diffusione del libro stesso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva in giudizio l'appellato Songini Giuseppe con comparsa di risposta, con la quale chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio.

Si costituivano in giudizio anche il Benetti Dario e la Cooperativa Editoriale quaderni Valtellinesi con comparsa di risposta, con la quale concludevano conformemente al Songini.

All'udienza collegiale del 09.02.2011 la presente causa d'appello veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Motivi delle decisione

Ritiene la Corte che l'impugnazione proposta sia infondata e che essa vada rigettata.

Occorre premettere all'esame dei singoli motivi di censura proposti da A2A una breve spiegazione delle caratteristiche generali dei rapporti concessori in essere fra l'appellante e gli Enti titolari delle acque pubbliche in concessione.

A partire, a quanto sembra, dal 1910, AEM iniziò lo sfruttamento del Bacino Imbrifero dell'Alta Valtellina a fini di produzione, attraverso le sue centrali idroelettriche, di energia elettrica.

Orbene, assume l'appellante che, soprattutto ai sensi delle norme, di cui ad R.D. 11.12.1933 n. 1775, che rappresenta il testo di legge fondamentale sull'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compreso l'utilizzo a fini di produzione di energia elettrica, il canone da corrispondere per lo sfruttamento di un corso d'acqua è parametrato non sulla quantità d'acqua effettivamente utilizzata dall'impianto idroelettrico, ma sulla "potenza lorda producibile", che viene calcolata considerando il "salto lordo di concessione" (e cioè la differenza di quota fra il punto di presa ed il punto di rilascio dell'acqua) e la portata media (di acqua) disponibile. Dal prodotto di dette due

5

grandezze deriva “ la potenza di concessione “ della centrale idroelettrica ed è su questo dato che viene calcolato il canone da corrispondere all’Ente concedente per lo sfruttamento del corso d’acqua, senza invece aver riguardo alla portata effettiva di acqua nello stesso corso d’acqua nel periodo considerato. La portata media del corso d’acqua in questione è quella, che emerge dalle rilevazioni meteorologiche eseguite in un dato periodo precedente il rilascio di una concessione, generalmente un quinquennio, e viene periodicamente aggiornata sulla base di ulteriori rilevazioni con cadenza quinquennale. Questo sistema, secondo l’appellante, ha il pregio di evitare all’Ente concedente il rischio di percepire un canone inferiore per quel periodo, in cui la portata d’acqua effettiva sia inferiore alla media e di assicurare, quindi, all’Ente titolare l’introito certo e fisso determinato dal canone da percepire nel quinquennio considerato.

Orbene, è da menzionare la circostanza che l’A2A s.p.a. si ritiene diffamata dalle pubblicazioni indicate perché il Songini ha, all’esito delle sue ricerche e dei suoi studi, affermato che le società di produzione elettrica concessionarie (quindi non solo la A2A) corrispondono agli Enti concedenti canoni e/o sovraccanoni per molto minori quantitativi di acqua di quelli effettivamente utilizzati, con ciò recando alla Valtellina ed alle sue popolazioni un duplice danno alternativo: o la sottrazione di acqua non contabilizzata, con un enorme danno ambientale o la sottrazione di somme di danaro addirittura iperboliche alla Valle per canoni pagati in meno.

In particolare si legge testualmente nella pubblicazione “ Acque misteriose “ del Songini (doc. I attrice) a pag. 41: “ Leggendo questi risultati (quelli di cui alle tabelle pubblicate) si rileva in modo inequivocabile che in tutte le centrali funzionanti in Alta Valtellina vengono utilizzate consistenti quantità d’acqua ben oltre i limiti di concessione, per un volume complessivo di 660 milioni di metri cubi di acqua generando una maggiore produzione di 392 milioni di chilowattora e 55.000 chilowatt di maggiore potenza. – Tale stato di fatto porta ad alcune considerazioni. – Rilevante è il danno ambientale conseguente al mancato deflusso negli alvei della zona di una così cospicua quantità di acqua pari a cinque volte la capienza del

serbatoio di Cancano 2. – Alternativamente notevole è il danno economico, per la mancata riscossione di canone e sovraccanoni relativi agli eccedenti 55.000 chilowatt di potenza, che, per il corrente 2005, avrebbe portato nelle casse degli enti locali circa 2 milioni di euro (3,8 miliardi di lire), mentre totalizzano 40 milioni di euro (79 miliardi di lire) gli arretrati maturati per i soli sovraccanoni. – L'intera maggiore produzione, calcolata per gli anni di funzionamento di tutte le centrali del settore, supera, ormai, i 18 miliardi di chilowattora che, valorizzati secondo i criteri del Piano di Tutela delle Acque, totalizzano l'imponente importo di 2,8 miliardi di euro (5.400 miliardi di lire)".

Gli stessi concetti vengono esposti nell'articolo " Acque misteriose" pubblicato alla pagina 3 del numero 95 del 2° Trimestre 2006 del periodico "Quaderni Valtellinesi".

Gli appellati, nelle rispettive comparse di risposta in appello, replicano che la verità è che da lungo tempo le concessioni recano, per tutte le società concessionarie di impianti idroelettrici siti in provincia di Sondrio, un sottodimensionamento della portata media dei medesimi rispetto a quella reale e che ciò consente alle stesse società di pagare per meno acque di quella prodotta e di produrre più energia elettrica di quella di cui alla potenza di concessione di ciascun impianto.

Le due affermazioni, come meglio si vedrà appresso, non sono tra loro incompatibili, in quanto A2A mette in rilievo di avere pagato i canoni in base alla portata media degli impianti come emergente dalle rilevazioni meteorologiche considerate nella singola concessione, e di non aver mai superato la "portata massima" indicata per ogni impianto nella relativa concessione, mentre gli appellati affermano che detta portata media è, come rilevata, di molto sottostimata rispetto a quella reale nel periodo considerato, che è il decennio dal 1993 al 2002.

Questo chiarimento rende molto più facile la comprensione dei problemi posti dalla presente causa.

Con il primo motivo di appello, l'A2A censura la decisione impugnata per travisamento dei fatti nonché per mancato esame dei riferimenti normativi e degli atti concessori, per avere il Tribunale di Sondrio erroneamente qualificato la pubblicazione del Songini come caratterizzata " da una impostazione di ordine scientifico e improntata a considerazioni oggettive, basate su un metodo rigoroso ed autorevole quanto alla fonte". Iddove la lettura di detta pubblicazione, segnatamente nei passaggi sopra riportati, ingenera nel lettore, con certezza, il convincimento che la A2A si impossessi di quantitativi acqua non pagati, mentre ciò è falso perché l'appellante ha sempre pagato i canoni come dovuti in base agli elementi rilevanti (salto di concessione e portata media come rilevata nel quinquennio precedente il rilascio della concessione, il cui prodotto dava la " potenza di concessione" sulla quale era calcolato il canone). Inoltre era chiaro l'intento denigratorio del Songini per avere preso come metro di riferimento il solo decennio 1993 - 2002, che dal punto di vista meteorologico era stato particolarmente abbondante nella caduta d'acqua in Valtellina e non altri periodi meteorologicamente più avari.

La censura, a parere di questa Corte, è infondata.

Nonostante il livello piuttosto generico delle affermazioni del primo Giudice, occorre osservare che in effetti le ricerche del Songini hanno un' innegabile serietà scientifica, poiché i quantitativi d'acqua sono stati fedelmente riportati dai dati rilevati dall'UTIF di Bergamo, per i quali non vi è alcun motivo di ritenere che i dati rilevati siano inesatti. Ciò porta in effetti a constatare che l'acqua utilizzata è stata superiore di molto a quella, di cui alla portata media degli impianti valtellinesi nel periodo considerato. Ma ciò non significa affatto che il Songini abbia voluto affermare che l'A2A e/o le altre società concessionarie utilizzino l'acqua non pagandola. In altre parole l'autore ha voluto richiamare l'attenzione su un problema che non è di infedeltà o inadempimento contrattuale, come se l'appellante pagasse meno canoni di quelli dovuti, e quindi non è un problema avente rilevanza giuridica sul piano dell'affidabilità contrattuale o imprenditoriale dell'appellante, ma è invece un problema di carattere etico -sociale: che, cioè, sulla base del sistema

normativamente vigente, le società concessionarie utilizzano più acqua di quella prevista nella concessioni, che pure esse società rispettano, che si sappia, pienamente. Del resto, è noto che le comunità valligiane sono spesso, e giustamente, sensibili al tema dell'appropriazione delle loro risorse da parte della intera comunità o di imprese esterne.

Con ciò è anche da escludere un intento denigratorio in capo all'autore, che – come rilevato dal Tribunale – non ha utilizzato espressioni offensive, ma ha solo inteso divulgare la conoscenza di un serio problema economico e sociale della Valtellina.

Invero il criterio della verità scientifica e del forte interesse alla divulgazione delle ricerche dell'autore costituisce, inoltre, altro elemento che esclude la asserita natura denigratoria delle pubblicazioni in questione.

Con il secondo motivo di appello la A2A lamenta la irragionevolezza della decisione impugnata da ravvisare nel fatto che il primo Giudice non ha considerato, da un lato, la falsità delle affermazioni del Songini, tanto più in quanto egli avrebbe utilizzato i dati parziali (decennio 1993 – 2002), che più gli venivano comodi per confortare le sue asserzioni denigratorie, e, dall'altro lato, la grande diffusione che il libro ebbe in Valtellina, citato anche in molte assemblee di associazioni ed enti di vario tipo, con conseguente maggiore effetto diffusivo della diffamazione da lui posta in essere.

Anche questo motivo di appello sembra al Collegio infondato, perché sul carattere scientifico della pubblicazione dell'appellato si è già detto, mentre in questa sede rileva ulteriormente dire che non vi è nessun elemento per pensare che l'autore abbia selezionato, tra i dati disponibili presso l'UTIF di Bergamo, quelli che più calzavano nella sua tesi preconstituita e denigratoria della sottrazione di acqua da parte dell'appellante: in realtà sembra che il Songini abbia utilizzato i dati disponibili relativi all'ultimo decennio considerato (1993 – 2002) tenuto conto che il libro fu

pubblicato per la prima volta nel Gennaio 2006 e che le ricerche furono ovviamente eseguite in un periodo anteriore. Per quel che riguarda la grande diffusione della pubblicazione in Valtellina, essa è connessa alla rilevanza economico sociale della problematica esposta, di cui non si può certo fare colpa all'appellato.

Conclusivamente, l'appello è infondato e la Sentenza impugnata deve essere confermata in ogni sua parte.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

pqm

la Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata Sentenza n. 256/2008, depositata il 25.06.2008, del Tribunale di Sondrio, condanna l'appellante A2A s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente giudizio, che si liquidano, per Songini Giuseppe, in € 40 per spese esenti, € 1.892,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorari e, per Benetti Dario e la Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi s.r.l., in € 35,00 per spese esenti, € 1.893,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorari oltre, per tutti gli appellati, spese generali pari al 12,50 % di diritti ed onorari ed oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10.05.2011.

Il Consigliere relatore

[Handwritten signature]

Il Presidente.

[Handwritten signature]

IN CARTELLA
RESELLI
[Handwritten signature]

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITARIO IN CANCELLERIA

OGGI

25 GIU 2011



[Handwritten signature]